

## **TORNA LA LICENZA ALCOLICI PER BAR E STRUTTURE RICETTIVE: REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE**

---

*Patrizia Clementi*

Due anni fa, con decorrenza dal 29 agosto 2017, la cosiddetta legge sulla concorrenza<sup>1</sup>, nell'ambito di una serie di misure di semplificazione degli adempimenti per gli operatori economici, aveva abrogato la "licenza spiriti" prima necessaria anche per bar, circoli e strutture ricettive. Come vedremo di seguito ora l'obbligo è stato ripristinato e con esso la necessità, per gli esercizi che hanno avviato l'attività nel periodo di soppressione (29 agosto 2017 - 30 giugno 2019) di regolarizzare la posizione entro il 31 dicembre 2019. Ma andiamo con ordine.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)<sup>2</sup> aveva chiarito che l'esonero riguardava tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse le attività temporanee di vendita all'interno di sagre, fiere, mostre e la vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici. Le attività esonerate, quindi, non erano più censite dall'ADM, pur permanendo integri i poteri ad essa riconosciuti di effettuare interventi e controlli previsti dal Testo Unico Accise (TUA) («L'Amministrazione finanziaria può effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria»<sup>3</sup>).

La licenza fiscale, nota anche come "licenza spiriti" o licenza UTF (Ufficio Tecnico Finanza), restava obbligatoria solo per gli esercizi che si occupano della vendita di alcolici all'ingrosso e per i soggetti che gestiscono depositi a scopo di vendita.

### **1. LA REINTRODUZIONE DELLA LICENZA ALCOLICI**

---

<sup>1</sup> Cf L. 124/2017, art. 1, c. 178.

<sup>2</sup> Cf Nota 113015/RU del 9 ottobre 2017.

<sup>3</sup> D.Lgs. 504/199, art. 18, c. 5.

Dal 30 giugno di quest'anno, però, il legislatore ha reintrodotto la necessità della licenza riportando la platea dei soggetti obbligati a quella precedente la norma di semplificazione. La modifica è contenuta nel cosiddetto Decreto Crescita<sup>4</sup> che è intervenuto sul secondo comma dell'articolo 29 del TUA eliminando l'esonero dall'obbligo di denuncia «*degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini*» prima stabilito dalla legge n. 124/2017.

Dal momento che il Decreto Crescita riporta l'ambito dei soggetti obbligati alla licenza fiscale a quello precedente l'abrogazione ad opera della legge sulla concorrenza, la Nota dell'ADM che identificava gli esercizi interessati alla semplificazione è utile per individuare quelli che ora sono oggetto del ripristinato adempimento; si tratta di tutti gli esercizi che operano direttamente nei confronti del consumatore finale; a titolo esemplificativo l'ADM citava gli esercizi:

- di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili, compresi quelli nei quali la somministrazione viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago come: sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;
- di vendita di liquori o bevande alcoliche annessa ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi simili;
- di vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato (esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore a mq. 250), nelle medie o grandi strutture di vendita, nei negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
- di vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici;
- di vendita di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.

La licenza ha validità permanente e deve essere richiesta prima di avviare l'attività di vendita o di trasformazione di alcolici.

Chiunque risulti non in possesso della licenza è soggetto a sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro e dovrà adempiere a questo obbligo.

Si segnala che la reintroduzione dell'obbligo di licenza alcolici non comporta anche il ripristino degli adempimenti previsti dal quarto comma dell'articolo 29 del TUA: il versamento del diritto annuale conosciuto come "tassa sulla licenza alcolici" che era stato eliminato già dal 1999<sup>5</sup>, la tenuta del registro di carico e scarico da i soggetti a cui ci riferiamo restano esonerati<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Cf D.L. 39/2019, art. 13-*bis* introdotto in sede di conversione dalla L. 58/2019.

<sup>5</sup> Cf L. 44/1998, art. 21, c. 5.

<sup>6</sup> Cf Nota 113015/RU/2017 ADM.

## 2. I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

La reintroduzione dell'obbligo ha fatto sorgere incertezze interpretative sugli adempimenti dovuti dai soggetti che, a partire dal 29 agosto 2017 non avevano presentato la dichiarazione per la vendita di alcolici (essendone esonerati) e sull'eventuale continuazione dell'esonero per le attività a carattere temporaneo.

A risolvere i dubbi è intervenuta l'ADM<sup>7</sup> che individua diverse soluzioni muovendo dalla *ratio* della modifica normativa: quella «*di soddisfare esigenze di interesse pubblico di carattere ricognitivo dei soggetti economici operanti nei comparti interessati, ricadenti in un settore d'imposta ad elevata tassazione*».

- a) I soggetti che hanno avviato un'attività che comprende la vendita di alcolici nel periodo durante il quale non sussisteva l'obbligo di denuncia (dal 29.8.2018 al 30.6.2019). Tenendo presente che per garantire la continuità del regime tributario è necessaria «*un'integrale ricomposizione organica della platea di esercenti ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 504/95*», occorre evidentemente «*che siano sottoposti all'obbligo di denuncia anche quegli operatori che medio tempore, ovvero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l'attività senza essere tenuti all'osservanza del predetto vincolo*».

Questi soggetti dovranno procedere a regolarizzare la loro posizione presentando all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici. Sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ([www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) - Dogane - In un *click* - Accise - Modulistica) è reperibile un modello di denuncia di avvenuta attivazione predisposto per questo caso (che comunque riportiamo in calce all'articolo).

- b) I soggetti che hanno avviato l'attività di vendita alcolici prima dell'entrata in vigore della norma di esonero. In questo caso gli operatori sono in possesso della licenza e non sono quindi tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata.

Qualora, tuttavia, nel periodo di vigenza della soppressione dell'obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell'esercizio di vendita/somministrazione, l'attuale gestore ne deve dare tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all'aggiornamento della licenza di esercizio. Si precisa che l'eventuale modifica del legale rappresentante dell'ente non equivale a variazioni nella titolarità dell'esercizio.

Dovranno rivolgersi all'Ufficio delle dogane competente anche coloro che hanno smarrito o distrutto la licenza per richiedere un duplicato.

---

<sup>7</sup> Cf Direttiva n. 131411/RU del 20 settembre 2019.

- c) I soggetti che hanno avviato l'attività di vendita di alcolici dopo il ripristino dell'obbligo di licenza. A decorrere dall'entrata in vigore del ripristino dell'obbligo di licenza alcolici (30 giugno 2019) la denuncia va presentata unitamente alla SCIA presso l'ufficio SUAP del comune in cui viene eseguita la vendita al minuto o la somministrazione di alcolici, seguendo le disposizioni locali in essere.
- d) Le attività di vendita di prodotti alcolici nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi simili. Secondo l'interpretazione dell'ADM se tali attività hanno carattere «*temporaneo e di breve durata*» non sono soggette all'obbligo di denuncia fiscale in quanto lo scopo di questo adempimento «*di garantire all'Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici presuppone difatti che gli esercizi di vendita abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale*».

### **3. LE MISURE PER CONTRASTARE L'EVASIONE DEI TRIBUTI COMUNALI**

Un'ulteriore novità introdotta dal Decreto Crescita<sup>8</sup> riguarda alcune misure preventive che hanno lo scopo di contrastare l'evasione dei tributi locali. Nello specifico si prevede che l'ADM e, più in generale, gli enti locali competenti al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie alla vendita degli alcolici, devono procedere con il rilascio delle licenze solo dopo aver verificato la regolarità dei pagamenti dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. Quindi, essere in regola con le tasse, e poterlo dimostrare, diventa un requisito fondamentale per entrare in possesso della licenza alcolici.

---

<sup>8</sup> D.L. 34/2019, art. 15-ter.